



Ai gentili Clienti

Loro sedi

COVID 19 LE NUOVE REGOLE DAL 1° MAGGIO 2022

1-ABOLIZIONE DEL GREEN PASS SIA PER IL LAVORO CHE PER IL TEMPO LIBERO (qualche risposta alle vs domande)

Il certificato verde non cessa di esistere, ma non sarà di fatto più richiesto in Italia. **Da domenica 1° maggio** scatta l'accesso libero per accedere a tutti quei luoghi dove fino al 30 aprile il certificato verde è obbligatorio nella sua versione "base" o "rafforzata": bar e ristoranti al chiuso, aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, palestre e piscine al chiuso, feste e cerimonie, convegni e congressi, discoteche e sale da gioco, cinema, teatri, concerti.

Ci sono eccezioni all'abolizione del green pass?

L'unica eccezione sono le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il super green pass ((vaccinazione o guarigione) fino al 31 dicembre.

Per viaggiare all'estero servirà ancora il green pass?

Sì. Le regole cambiano a seconda dei Paesi di destinazione ma il green pass nella sua forma "base" (vaccinazione, guarigione o tampone negativo) continuerà a essere necessario per l'ingresso nei Paesi dell'Ue

Sui mezzi di trasporto servirà ancora la mascherina? E quale?

Il governo ha deciso di prorogare fino al 15 giugno l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2) su tutti i mezzi di trasporto locali e a lunga percorrenza - dai bus alle metropolitane, dai treni regionali a quelli ad alta velocità fino ai traghetti e agli aerei.

A scuola resterà l'obbligo di mascherina?

Sì. L'obbligo fino alla fine dell'anno scolastico era già previsto dall'ultimo decreto anti-Covid di marzo. E il governo ha deciso di non fare passi indietro nonostante il pressing per toglierle sia continuato negli ultimi giorni. Nelle aule scolastiche basta la chirurgica.

Se vado a fare shopping o andare al supermercato devo portare con me la mascherina?

Non più. In negozi, centri commerciali, supermercati, bar e ristoranti al chiuso la mascherina dal 1 maggio la mascherina non sarà più obbligatoria. Così come in uffici pubblici, banche, poste, musei, nonché dal barbiere, dal parrucchiere, dall'estetista. Ma trattandosi di luoghi al chiuso «pubblici» o «aperti al pubblico» l'utilizzo è raccomandato.

Si potrà fare a meno della mascherina in cinema e teatri?

No. Le mascherine Ffp2 andranno indossate fino a fine maggio nei cinema, nei teatri e per tutti gli spettacoli al chiuso come i concerti, nonché nei palazzetti dello sport. Così come in ospedali e Rsa.



Studio Dafe STP S.r.l.

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**
Via XIII Martiri, 88
Tel.: 0421222656
Fax: 0421 479460
E-mail: info@dafe.it



2-GREEN PASS ABOLIZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (con qualche esclusione)

A partire da Domenica 1° Maggio 2022 tutti i lavoratori, di qualunque settore ed indipendentemente dall'età anagrafica, non dovranno più esibire il Green Pass, ovvero la Certificazione Verde COVID-19 di qualsiasi tipologia ("base" o "rafforzata"). Di conseguenza, non essendo più previsto l'esibizione del Green Pass, occorrerà dismettere l'utilizzo del relativo registro fino ad ora utilizzato per tenere traccia dei controlli effettuati. Le uniche eccezioni sono ad oggi rappresentate da:

- fino al 31 Dicembre 2022 permane l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie ed i lavoratori degli ospedali e delle residenze socio-sanitarie (RSA);
- fino al 15 Giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per il personale scolastico.

In merito ai lavoratori con almeno 50 anni di età, si ricorda che, attualmente fino al 15 Giugno 2022, rimane del tutto vigente l'obbligo vaccinale con la relativa sanzione pecuniaria (euro 100,00, una tantum). Ciò non andrà, in ogni caso, ad incidere sul rapporto di lavoro, in quanto, così come precedentemente precisato, a partire dal prossimo 1° Maggio non occorrerà più esibire il certificato.

3-UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE ("MASCHERINE")

A partire da Domenica 1° Maggio 2022, all'interno dei luoghi di lavoro non sarà più previsto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ("mascherine") di qualsiasi tipologia.

Rimane in ogni caso prevista la possibilità da parte del datore di lavoro di richiederne ancora l'utilizzo, sulla base di una valutazione della tipologia di attività svolta di concerto con tutti i soggetti che si occupano di sicurezza ed igiene sul lavoro (Medico del Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Comitato anti-COVID-19). Tale decisione dovrà essere opportunamente contenuta all'interno di appositi protocolli e/o disposizioni aziendali.

4-GESTIONE DEL LAVORO AGILE ("SMART-WORKING")

Ancora fino al 30 Giugno 2022 rimarrà valida la possibilità di attivare il lavoro agile (o "Smart working") semplificato. Tali semplificazioni, si ricorda, permettono di:

- esercitare la facoltà unilaterale da parte del (solo) datore di lavoro di disporre del lavoro agile, senza la necessità di addivenire ad un accordo individuale con il lavoratore previsto dalla disciplina ordinaria;
- comunicare al Ministero del Lavoro con modalità semplificate e massive l'attivazione del lavoro agile;
- assolvere l'obbligo di informazione in materia di sicurezza sul lavoro attraverso informativa predisposta dall'INAIL.

5-GESTIONE POSITIVITÀ AL VIRUS COVID-19 ED AUTOSORVEGLIANZA



Studio Dafe STP S.r.l.

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Via XIII Martiri, 88
Tel.: 0421222656
Fax: 0421 479460
E-mail: info@dafe.it



Il Ministero della Salute, con la circolare n. 19680/2022 ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti legati al virus COVID-19, alla luce del recente D.L. n. 24/2022.

A partire già dal 1° Aprile 2022:

A. Nel caso di positività al virus COVID-19: è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone positive, venendo quindi sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria. L'isolamento dovrà essere adottato sino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento avviene conseguentemente all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati.

B. Nel caso di soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus COVID-19: è applicato il regime dell'auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ("mascherine") di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a 10 giorni successivi alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV2, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

6-SORVEGLIANZA SANITARIA STRAORDINARIA

Risulta prorogato sino al 30 Giugno 2022 l'obbligo di sorveglianza sanitaria straordinaria, a carico del datore di lavoro pubblico e privato, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. La disposizione stabilisce una valutazione da parte del medico competente o, in assenza, da parte di un medico del lavoro dei servizi territoriali dell'INAIL. Proprio l'Istituto assicurativo era intervenuto specificando che il medico deve esprimere il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore per fronteggiare il rischio da Sars-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. L'inidoneità temporanea non potrà, in alcun modo, giustificare il licenziamento del lavoratore.

7-MISURE VARIE DI PREVENZIONE ANTICONTAGIO-COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 6 Aprile 2022 è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro": tale documento, di fatto, conferma le precedenti misure, aggiornandole sulla base dei vari provvedimenti adottati dal Governo. Nel protocollo si confermano (oltre agli ormai noti obblighi di informazione e di verifica della temperatura corporea al momento dell'accesso sul luogo di lavoro) le seguenti disposizioni:

- gli spostamenti all'interno del sito aziendale dovranno essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;



Studio Dafe STP S.r.l.

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Via XIII Martiri, 88
Tel.: 0421222656
Fax: 0421 479460
E-mail: info@dafe.it



- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali;
- sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

È consentita la formazione in presenza esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, e in caso di: corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza; corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. In merito alle trasferte nazionali e internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione. È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati, ad esempio, da uffici inutilizzati o sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative, come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe. N.B. Come anticipato in fase di premessa, le indicazioni sopra riportate sono state elaborate in base ai provvedimenti normativi ad oggi in vigore; data la rapida evoluzione della materia, non si escludono eventuali nuovi provvedimenti che potrebbero variare le regole ad oggi note. Si invitano quindi le aziende clienti a tenere monitorate le newsletter di Studio attraverso le quali si comunicheranno prontamente eventuali novità in materia.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Dafe STP S.r.l.



Studio Dafe STP S.r.l.

Via XIII MARTIRI, 88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**
Via XIII Martiri, 88
Tel.: 0421222656
Fax: 0421 479460
E-mail: info@dafe.it